

Legge regionale 28 agosto 2001 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2006

**Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli.**

**Art. 2**

*(Individuazione dei siti di stoccaggio)*

1. Lo stoccaggio dei rifiuti provenienti da attività agricole avviene presso centri appositamente attrezzati e controllati da un responsabile; questi sono soggetti alla tenuta di un registro di carico e scarico finalizzato all'inoltro, da parte del soggetto gestore del servizio, della comunicazione di cui all'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.